**LEGGE 23 aprile 1981, n. 154**

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale[[1]](#footnote-1).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.-3.**

*Omissis*

**Art. 4.**

 Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore nei comuni compresi nel territorio della regione sono incomponibili con la carica di consigliere regionale.

 *Omissis*

 *Omissis*

**Art. 5.-12.**

*Omissis*

**Art. 13.**

 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addì 23 aprile 1981

PERTINI

FORLANI - ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

1. Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera *l)*) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali. [↑](#footnote-ref-1)